



TRIBUNALE DI NOLA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio Ruggiero ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 572/2013 del R.G. contenzioso vertente

TRA

[.....], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cardito alla via C. Battisti, n. 24, presso lo studio dell'avv. Biagio RICCIO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della citazione,

ATTORE

E

[.....] **S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia alla via [.....], presso lo studio dell'avv. [.....], rappresentata e difesa dall'avv. [.....], giusta procura in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTA

E

[.....] **S.p.A.**, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Terzigno alla via [.....], presso lo studio dell'avv. [.....], rappresentata e difesa dagli avv.ti [.....], giusta procura allegata alla comparsa di intervento depositata in data 01.02.2019,

INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.

avente ad oggetto: contratti bancari.

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da verbale di udienza del 09.02.2021.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 24.01.2013 la S.r.l. [...], in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio [...] S.p.A. asserendo di aver intrattenuto dal 2007 con quest'ultima presso la filiale di Casalnuovo di Napoli due rapporti di conto corrente ordinario aventi n. 10754711 e n. 10872758; che su detti conti confluivano anche competenze di altri conti senza autorizzazione della correntista; che da una perizia di parte era emerso che nel corso dei predetti rapporti la Banca aveva applicato capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali, spese, valute e commissioni non pattuite, un TEG superiore alla soglia antiusura e commissioni di massimo scoperto in modo scriteriato; che da detto elaborato il saldo della correntista risultava essere al 30.07.2012 non di euro 162.853,01 come richiesto dalla Banca, bensì di euro 83.769,90 con una differenza di ben euro 79.083,11; che ricorrendo una fattispecie di usura l'attrice avrebbe maturato un diritto al risarcimento dei danni pari ad euro 100.000,00, che sarebbe andata a compensarsi con il saldo a debito prima individuato determinando un credito per la correntista di euro 9.162,30.

Tanto esposto, l'attrice domandava, previo accertamento delle nullità contrattuali da essa evidenziate, dichiararsi il saldo dei conti correnti al 30.07.2012 epurato dalle conseguenze delle suddette violazioni, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti per il reato di usura da compensarsi parzialmente con il saldo come individuato in corso di causa tramite consulenza tecnica d'ufficio.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale eccepiva 1) la legittimità della capitalizzazione trimestrale pattuita, 2) la legittimità della commissione di massimo scoperto applicata, 3) il mancato superamento del tasso soglia e 4) l'applicazione di interessi convenzionali espressamente pattuiti; 5) che la società attrice al 28.03.2013 era debitrice di euro 229.828,85.

Tanto esposto, la [...] S.p.A. chiedeva il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 229.828,85, oltre interessi dal 29.03.2013 sino al soddisfo.

All'udienza del 21.05.2013 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c..

Con successiva ordinanza dell'08.05.2014 il Giudice disponeva una consulenza d'ufficio diretta a verificare la sussistenza delle doglianze lamentate dall'attrice ed a determinare l'esatto saldo dei conti contestati.

L'incarico veniva conferito al dr. [...], che assumeva la funzione all'udienza del 17.07.2014.

La relazione finale veniva depositata il 17.02.2015.

Su richiesta della parte attrice il giudice disponeva che il C.T.U. fornisse chiarimenti sul suo elaborato.

L'integrazione veniva depositata in data 25.09.2017.

Indi, la causa all'udienza del 09.01.2018 era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

In data 01.02.2019 interveniva in giudizio la [.....] S.p.A. resasi in data 24.11.2017, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., tra gli altri, cessionaria del credito vantato dalla convenuta [.....] S.p.A. nei confronti della società attrice, la quale faceva proprie le eccezioni e le domande già proposte dalla cedente (cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 del 2 dicembre 2017).

L'interveniente precisava che ella doveva ritenersi successore a titolo particolare solo nel credito e che non subentrava come legittimato passivo rispetto alle domande di risarcimento e di ripetizione di indebito formulate dalla [.....] S.r.l.

Le conclusioni venivano rassegnate all'udienza del 16.07.2019.

Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..

Con le loro comparse conclusionali entrambe le parti muovevano critiche alla consulenza d'ufficio, per cui il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo riconvocando il consulente per integrazioni e chiarimenti.

La relazione integrativa richiesta veniva depositata in data 29.10.2020.

All'udienza del 24.11.2020 la causa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni; rassegnate, poi, all'udienza del 09.02.2021.

Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c..

L'analisi documentale ha evidenziato che il conto n. 10754711 era stato aperto in data 24.01.2007, mentre il conto n. 10872758 era stato aperto in data 30.07.2007 e che per entrambi erano stati prodotti gli estratti conto emessi dalla rispettiva apertura fino al quarto trimestre 2012 (31.12.2012); che sul conto n. 10754711 erano confluite tutte le competenze maturate sul conto n. 10872758; che al 31.12.2012 il conto n. 10754711 presentava un saldo banca a debito della correntista di euro 143.763,35, mentre il conto n. 10872758 presentava un saldo banca a debito della correntista di euro 85.994,42; che a tale data entrambi i conti risultavano ancora aperti, così come lo erano alla data di notifica della citazione (24.01.2013).

Dei vizi contestati e rilevati dal C.T.U. può essere confermata solo la nullità per indeterminatezza della CMS, non essendo state specificate in contratto oltre



all'aliquota, le modalità di applicazione. L'importo da detrarre sarà come stabilito dal C.T.U. pari ad euro 2.322,13.

Quanto, invece, alla mancata previsione degli interessi ultralegali questo Giudice intende discostarsi dal parere espresso in relazione dall'esperto. Il tasso debitore in caso di scoperto (da non confondersi con il diverso tasso di sconfinamento) deve ritenersi, infatti, espressamente determinato. In un conto corrente ordinario non affidato il tasso debitore sarà applicato tutte le volte in cui il saldo del conto acquisisca un valore negativo e che tale situazione verrà appunto individuata come scoperto, così come stabilito in contratto. Per tale situazione specifica di scoperto il tasso risulta specificato e va, dunque, applicato.

Per quanto detto, tenuto conto delle ipotesi di ricalcolo elaborate dal consulente d'ufficio e tenuto conto dei parametri posti nei quesiti, al 31.12.2012 il saldo del conto n. 10754711 risulta essere di euro 94.904,87 a debito della correntista, mentre quello del conto n. 10872758 risulta essere di euro 78.453,13 a debito della correntista.

Quanto alla domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta [.....] S.p.A. si ritiene che la stessa non possa essere accolta considerato che al 31.12.2012 i conti erano ancora aperti e che la banca non ha prodotto, come era suo onere, gli estratti conto relativi al periodo successivo antecedente l'eventuale avvenuta chiusura.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.

Le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separati decreti, sono poste definitivamente ed integralmente a carico della convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale pronunciando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato in data 24.01.2013 dalla [.....] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla [.....] S.p.A., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la nullità delle clausole contrattuali indicate nella relazione d'ufficio, che integralmente si richiama, e dichiara che al 31.12.2012 il saldo del conto n. 10754711 era di euro 94.904,87 a debito della correntista, mentre quello del conto n. 10872758 era di euro 78.453,13 a debito della correntista;

2) Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta;



3) Condanna la convenuta [.....] S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore della [.....] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, che vengono liquidate complessivamente in euro 5.250,00, di cui euro 250,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Biagio Riccio dichiaratosi antistatario;

4) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico della banca [.....] S.p.A. e della [.....] S.p.A..

Così deciso in Nola, il 10.05.2021.

Il Giudice